



Gara europea a procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione dei sistemi informatici delle Aziende del Servizio Sanitario regionale (CPV 72253000-3)

VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Seduta pubblica del seggio di gara del 8 marzo 2023

L'anno duemila ventitré, il giorno otto del mese di marzo, presso la sede della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata, in Via V. Verrastro a Potenza, si è riunito, in seduta pubblica, il seggio di gara costituito con nota del Direttore Generale della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) prot. n. 0053963/20BD del 08/03/2023 come di seguito individuato:

Giuseppe BIANCHINI	Presidente – Responsabile del Procedimento
Maria Teresa MAZZITELLI	Componente
Rocco ONORATI	Componente

PREMESSO CHE:

- con determinazione del Dirigente dell'Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore n. 20BD.2023/D.00001 del 10/01/2023 è stata indetta una gara d'appalto con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 "per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione dei sistemi informatici delle Aziende del Servizio Sanitario regionale (CPV 72500000-0) – SIMOG: 8893742";
- il bando di gara, in conformità alle disposizioni di legge, è stato pubblicato:
 - o sulla G.U.U.E. n. GU/S S10 del 13/01/2023, con il numero 22835-2023-IT;
 - o sulla G.U.R.I. – V Serie speciale - n. 6 del 16/01/2023;
 - o sul portale SUA-RB per la gestione delle procedure telematiche in data 16/01/2023;
 - o per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a diffusione locale.
- con la sopra citata determinazione dirigenziale n. 22/2022, l'ing. Giuseppe BIANCHINI è stato nominato Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;
- la documentazione di gara è stata altresì pubblicata e resa liberamente accessibile e disponibile sul profilo del committente all'indirizzo <https://www.sua-rb.it/N/G00375>;
- la procedura di gara è espletata in modalità telematica ai sensi dell'art. 58 del Codice dei contratti pubblici;
- il termine ultimo per richiedere informazioni chiarimenti e/o comunicazioni sul contenuto della documentazione di gara era fissato entro e non oltre le ore 13:00 del 10/02/2023;
- il *Disciplinare di gara*, al capitolo 12, ha fissato il termine per la presentazione delle istanze entro le 13:00 del giorno 24/02/2023 e la prima seduta pubblica per le operazioni di gara per il giorno 27/02/2023 a partire dalle ore 10:00, presso Regione Basilicata - Dipartimento Stazione Unica Appaltante (SUA-RB) – Via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 Potenza;
- successivamente alla pubblicazione sono stati rettificati i termini di gara, come di seguito:
 - o termine per la presentazione delle istanze entro le 13:00 del giorno 07/03/2023.

- prima seduta pubblica per le operazioni di gara per il giorno 08/03/2023 a partire dalle ore 10:00,
- termine ultimo per richiedere informazioni chiarimenti e/o comunicazioni sul contenuto della documentazione di gara entro e non oltre le ore 13:00 del 21/02/2023;
- l'Avviso di rettifica dei termini di gara, in conformità alle disposizioni di legge, è stato pubblicato a cura del Responsabile del procedimento:
 - sulla G.U.U.E. n. GU/S 537 del 21/02/2023, con il numero 107842-2023-IT;
 - sulla G.U.R.I. – V Serie speciale - n. 21 del 20/02/2023;
 - sul portale SUA-RB per la gestione delle procedure telematiche in data, all'indirizzo <https://www.sua-rb.it/N/G00375>, in data 16/02/2023;
- il Responsabile del procedimento, relativamente ai quesiti pervenuti entro il termine stabilito, ha pubblicato sul profilo del committente le risposte in data 16/02/2023 e 23/02/2023.

TUTTO CIO' PREMESSO E RICHIAMATO

Il Responsabile del procedimento dà preliminarmente atto che la partecipazione degli operatori economici interessati alla seduta pubblica odierna potrà avvenire solo ed esclusivamente in modalità remota collegandosi al portale appalti della SUA-RB attraverso l'Area personale della piattaforma da cui è possibile visualizzare le singole fasi di gara, come previsto dal capitolo 19 del disciplinare di gara.

Il Responsabile del procedimento, alle ore **10:20**, procede all'apertura della busta cartacea contenente la password per l'accesso alle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa; tale busta era stata sigillata in fase di implementazione della procedura di gara sul portale telematico della SUA-RB e custodita a cura del medesimo Responsabile.

Il Responsabile del procedimento, dopo avere effettuato l'accesso alla piattaforma telematica, verifica e comunica ai presenti che sulla medesima piattaforma risultano pervenute, entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, stabilito non oltre le ore **13:00** del giorno **07/03/2023**, n. **8 (otto)** plichi telematici da parte degli operatori economici di seguito elencati, in ordine cronologico di arrivo:

ID	Operatore economico	Data presentazione offerta	Ora presentazione offerta	N. protocollo	Data e ora protocollo
1	Intema S.r.l.	06/03/2023	10.34	52033	06/03/2023 ore 10.35
2	A. & S. Informatica S.r.l.	06/03/2023	12.21	52292	06/03/2023 ore 12.21
3	RTI Publisys S.p.a. - GPI S.p.a.	06/03/2023	18.02	52594	06/03/2023 ore 18.02
4	RTI GPI S.p.a. - Publisys S.p.a.	06/03/2023	18.22	52607	06/03/2023 ore 18.22
5	Manutenzione ed Assistenza Computers S.r.l.	06/03/2023	18.42	52614	06/03/2023 ore 18.42
6	Gesan S.r.l.	07/03/2023	11.28	53119	07/03/2023 ore 11.28



ID	Operatore economico	Data presentazione offerta	Ora presentazione offerta	N. protocollo	Data e ora protocollo
7	Vodafone Italia S.p.a.	07/03/2023	11.49	53145	07/03/2023 ore 11.49
8	Fastweb S.p.a.	07/03/2023	12.40	53231	07/03/2023 ore 12.40

Il Responsabile del procedimento procede quindi:

- al prelevamento, all'interno dei plichi telematici, della "busta telematica A" relativa alla documentazione amministrativa dei singoli operatori economici che hanno presentato offerta,
- all'apertura delle buste telematiche A,
- all'acquisizione, in modalità telematica, della documentazione contenuta nelle suddette buste telematiche A.

Il seggio di gara procede alla verifica della completezza della documentazione amministrativa contenuta nelle suddette buste telematiche "A" nell'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

1. Intema S.r.l.

Il concorrente partecipa al lotto di gara n. 3, in qualità di operatore economico singolo.

Il Seggio di gara dispone l'**AMMISSIONE CON RISERVA** del concorrente alle successive fasi di gara.

2. A. & S. Informatica S.r.l.

Il concorrente partecipa ai lotti di gara n. 1, e n. 2, in qualità di operatore economico singolo.

Il Seggio di gara dispone l'**AMMISSIONE CON RISERVA** del concorrente alle successive fasi di gara.

3. RTI Publisys S.p.a. - GPI S.p.a.

Il concorrente partecipa al lotto di gara n. 1, in qualità di Costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo orizzontale, nella seguente configurazione:

- Publisys S.p.a. (00975860768), Mandataria al 60%,
- GPI S.p.a. (01944260221), Mandante al 40%.

Il Seggio di gara dispone l'**AMMISSIONE CON RISERVA** del concorrente alle successive fasi di gara.

4. RTI GPI S.p.a. - Publisys S.p.a.

Il concorrente partecipa al lotto di gara n. 2, in qualità di Costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo orizzontale, nella seguente configurazione:

- GPI S.p.a. (01944260221), sede legale in Trento (TN), Mandataria al 70%.
- Publisys S.p.a. (00975860768), sede legale in Tito (PZ), Mandante al 30%.

Il Seggio di gara dispone l'**AMMISSIONE CON RISERVA** del concorrente alle successive fasi di gara.

5. Manutenzione ed Assistenza Computers S.r.l. (02760840641)

Il concorrente partecipa ai lotti di gara n. 1, n. 2 e n. 3, in qualità di operatore economico singolo.
Il Seggio di gara dispone l'**AMMISSIONE CON RISERVA** del concorrente alle successive fasi di gara.

6. Gesan S.r.l. (06693080639)

Il concorrente partecipa ai lotti di gara n. 1, n. 2 e n. 3, in qualità di operatore economico singolo.
Il Seggio di gara dispone l'**AMMISSIONE CON RISERVA** del concorrente alle successive fasi di gara.

7. Vodafone Italia S.p.a. (93026890017)

Il concorrente partecipa al lotto di gara n. 2, in qualità di operatore economico singolo.
Il Seggio di gara dispone l'**AMMISSIONE CON RISERVA** del concorrente alle successive fasi di gara.

8. Fastweb S.p.a. (12878470157)

Il concorrente partecipa al lotto di gara n. 2, in qualità di operatore economico singolo.
Il Seggio di gara dispone l'**AMMISSIONE CON RISERVA** del concorrente alle successive fasi di gara.

Alle ore **12:35** il Presidente del seggio di gara dichiara conclusa la seduta pubblica e rimanda ad altra riunione, in seduta riservata, le valutazioni in ordine alla regolarità della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti.

Seduta riservata del seggio di gara del 15 marzo 2023

L'anno duemila ventitré, il giorno quindici del mese di marzo, presso la sede della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata, in Via V. Verrastro a Potenza, si è riunito, in seduta pubblica, il seggio di gara costituito con nota del Direttore Generale della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) prot. n. 0053963/20BD del 08/03/2023 come di seguito individuato:

Giuseppe BIANCHINI	Presidente – Responsabile del Procedimento
Maria Teresa MAZZITELLI	Componente
Rocco ONORATI	Componente

La riunione odierna è finalizzata al riscontro della documentazione amministrativa (Busta A) contenuta nelle offerte telematiche inoltrate dai concorrenti, come acquisita nel corso della seduta pubblica del 08/03/2023, al fine di verificarne la conformità rispetto alle prescrizioni contenute nel disciplinare di gara.



Il seggio di gara, alle ore **10:15**, procede all'esame della documentazione contenuta nelle suddette Buste A, per ciascun concorrente, in ordine cronologico di registrazione sul portale telematico di E-procurement della SUA-RB.

1. Intema S.r.l.

Il concorrente partecipa al lotto di gara n. 3, in qualità di operatore economico singolo.

Il concorrente dichiara:

- di avere la sede legale in Tito (PZ),
- di essere una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media,
- di essere iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. della Basilicata al n. 01208170769,
- un fatturato globale medio annuo per il triennio 2019-2021 pari a € 2.243.380,00,
- di avere eseguito nell'ultimo triennio prestazioni attinenti ai CPV indicati in gara, per un importo complessivo pari a: € 3.686.052,93,
- di essere in possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni alla norma ISO/IEC 27001,
- di essere in possesso di valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015,

La documentazione amministrativa presente nella busta telematica "A" è conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara e, pertanto, il seggio di gara propone l'**AMMISSIONE** del concorrente alle successive fasi di gara.

2. A. & S. Informatica S.r.l.

Il concorrente partecipa ai lotti di gara n. 1, e n. 2, in qualità di operatore economico singolo.

Il concorrente dichiara:

- di avere la sede legale in Potenza (PZ),
- di essere una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media,
- il rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti dal disciplinare di gara, attraverso la compilazione della sezione **A** della parte IV del D.G.U.E.

La documentazione amministrativa presente nella busta telematica "A" è conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara e, pertanto, il seggio di gara propone l'**AMMISSIONE** del concorrente alle successive fasi di gara.

3. RTI Publisys S.p.a. - GPI S.p.a.

Il concorrente partecipa al lotto di gara n. 1, in qualità di Costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo orizzontale, nella seguente configurazione:

- Publisys S.p.a. (00975860768), Mandataria al 60%,
- GPI S.p.a. (01944260221), Mandante al 40%.

La mandataria Publisys S.p.a. dichiara:

- di avere la sede legale in Tito (PZ)
- di essere una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media,



- di essere iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. della Basilicata al n. 00975860768 REA 73567,
- un fatturato globale medio annuo per il triennio 2019-2021 pari a € 6.315.587,00,
- di avere eseguito nell'ultimo triennio prestazioni attinenti ai CPV indicati in gara, per un importo complessivo pari a: € 175.459,00,
- di essere in possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni alla norma ISO/IEC 27001,
- di essere in possesso di valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015,

La mandante G.P.I. S.p.a. dichiara:

- di avere la sede legale in Trento (TN),
- di essere iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Trento dal 30/09/2005 - n. iscrizione 01944260221,
- un fatturato globale medio annuo per il triennio 2019-2021 pari a € 193.689.000,00,
- di avere eseguito nell'ultimo triennio prestazioni attinenti ai CPV indicati in gara, per un importo complessivo pari a: € 119.728,44,
- di essere in possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni alla norma ISO/IEC 27001,
- di essere in possesso di valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015,
- di voler subappaltare le *attività correlate al servizio di gestione e manutenzione dei sistemi informatici, nei limiti dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e nel rispetto della lex specialis*

La documentazione amministrativa presente nella busta telematica "A" è conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara.

La mandante, dopo avere dichiarato, nel D.G.U.E. presentato, di non avere violato, per quanto di sua conoscenza, gli obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, di cui all'articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice, dichiara di essere risultata destinataria della *sanzione amministrativa dell'importo di euro 3.071,26 (tremilasettantuno/26) estinta in data 23/07/2020 a seguito dell'intervenuto pagamento nella misura ridotta, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 758/1994, stante il constatato adempimento delle prescrizioni impartite, a seguito di contestazione per infrazione di cui all'art. 29 co. 3 del D.lgs. 81/2008 e all'art. 26 co. 2 lett. b) del D.lgs. 81/2008*. La mandataria ha, altresì, precisato che le contestazioni hanno principalmente riguardato minime irregolarità, peraltro già sanate e comunque non incidenti sulla propria moralità e/o serietà professionale.

In linea generale, le violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro possono assumere rilevanza quali cause di esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. a) del Codice, qualora le stesse siano considerate "gravi" e "definitivamente accertate".

Il seggio di gara preliminarmente verifica, previa consultazione del Fascicolo Virtuale dell'Operatore di cui alla delibera ANAC n. 464 del 27/07/2022 Economico (nel seguito FVOE), che a carico della mandante non risultano annotazioni riservate nel Casellario informatico delle imprese tenuto da ANAC.

Le infrazioni contestate alla mandante riguardano violazioni dell'art. 29 comma 3 (mancato aggiornamento delle misure di prevenzione) e 26 comma 2 lettera b) (mancato coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione in caso di subappalto) del D.lgs. 81/2008.



Il medesimo D.Lgs. 81/2008 prevede una serie di sanzioni, proporzionate alla gravità delle violazioni, che vanno dall'ammenda alla sanzione amministrativa, all'arresto del responsabile fino alla sospensione dell'attività (art. 14) in caso di *gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro* come elencate all'Allegato I del medesimo decreto legislativo.

La violazione per la quale la mandante è stata sanzionata non può essere qualificata come particolarmente grave, in quanto, oltre a non essere compresa nelle fattispecie di cui al citato Allegato I, non riguarda nemmeno gli ulteriori aspetti maggiormente critici della tutela della sicurezza dei lavoratori (impiego di manodopera irregolare, violazioni della disciplina in materia di tempi di lavoro, di riposo giornaliero, di riposo settimanale, ecc.).

Inoltre, il pagamento della sanzione in misura ridotta dimostra che la mandante ha posto rimedio alla violazione contestata, infatti l'art. 21 del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 (*Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro*) subordina il pagamento in misura ridotta all'eliminazione della violazione *secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione*.

Pertanto, il Seggio di gara rileva che la circostanza segnalata dalla mandante non è assimilabile ai presupposti di cui all'art. 80, comma 5, lettera a) del Codice dei contratti pubblici e, pertanto, non configura la causa di esclusione di cui al richiamato comma anche in considerazione dell'importo della sanzione amministrativa comminata.

Il seggio di gara propone l'**AMMISSIONE** del concorrente alle successive fasi di gara.

4. RTI GPI S.p.a. - Publisys S.p.a.

Il concorrente partecipa al lotto di gara n. 2, in qualità di Costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo orizzontale, nella seguente configurazione:

- GPI S.p.a. (01944260221), sede legale in Trento (TN), Mandataria al 70%.
- Publisys S.p.a. (00975860768), sede legale in Tito (PZ), Mandante al 30%.

La mandataria G.P.I. S.p.a. dichiara:

- di avere la sede legale in Trento (TN)
- di essere iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Trento dal 30/09/2005 - n. iscrizione 01944260221,
- un fatturato globale medio annuo per il triennio 2019-2021 pari a € 193.689.000,00,
- di avere eseguito nell'ultimo triennio prestazioni attinenti ai CPV indicati in gara, per un importo complessivo pari a: € 119.728,44,
- di essere in possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni alla norma ISO/IEC 27001,
- di essere in possesso di valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015,
- di voler subappaltare le *attività correlate al servizio di gestione e manutenzione dei sistemi informatici, nei limiti dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e nel rispetto della lex specialis*

La mandante Publisys S.p.a. dichiara:

- di avere la sede legale in Tito (PZ),
- di essere una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media,
- di essere iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. della Basilicata al n. 00975860768 REA 73567,



- un fatturato globale medio annuo per il triennio 2019-2021 pari a € 6.315.587,00,
- di avere eseguito nell'ultimo triennio prestazioni attinenti ai CPV indicati in gara, per un importo complessivo pari a: € 175.459,00,
- di essere in possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni alla norma ISO/IEC 27001,
- di essere in possesso di valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.

La documentazione amministrativa presente nella busta telematica "A" è conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara.

La mandataria, dopo avere dichiarato, nel D.G.U.E. presentato, di non avere violato, per quanto di sua conoscenza, gli obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, di cui all'articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice, dichiara di essere risultata destinataria della sanzione amministrativa dell'importo di euro 3.071,26 (tremilasettantuno/26) estinta in data 23/07/2020 a seguito dell'intervenuto pagamento nella misura ridotta, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 758/1994, stante il constatato adempimento delle prescrizioni impartite, a seguito di contestazione per infrazione di cui all'art. 29 co. 3 del D.lgs. 81/2008 e all'art. 26 co. 2 lett. b) del D.lgs. 81/2008. La mandataria ha, altresì, precisato che le contestazioni hanno principalmente riguardato minime irregolarità, peraltro già sanate e comunque non incidenti sulla propria moralità e/o serietà professionale.

La circostanza segnalata non configura la causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lettera a) del Codice dei contratti pubblici, per le motivazioni già espresse in precedenza per lo stesso operatore economico.

Il seggio di gara propone l'**AMMISSIONE** del concorrente alle successive fasi di gara.

Alle ore **12:50** il Presidente del seggio di gara dichiara conclusa la seduta pubblica e rimanda ad altra riunione, in seduta riservata, le valutazioni in ordine alla regolarità e completezza della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti non esaminati nella seduta odierna.

Seduta riservata del seggio di gara del 21 marzo 2023

L'anno duemila ventitré, il giorno ventuno del mese di marzo, presso la sede della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata, in Via V. Verrastro a Potenza, si è riunito, in seduta pubblica, il seggio di gara costituito con nota del Direttore Generale della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) prot. n. 0053963/20BD del 08/03/2023 come di seguito individuato:

Giuseppe BIANCHINI	Presidente – Responsabile del Procedimento
Maria Teresa MAZZITELLI	Componente
Rocco ONORATI	Componente

La riunione odierna è finalizzata al proseguimento del riscontro della documentazione amministrativa (Busta A) contenuta nelle offerte telematiche inoltrate dai concorrenti, come acquisita



nel corso della seduta pubblica del 08/03/2023 e non esaminati nel corso della seduta riservata del 15/03/2023, al fine di verificarne la conformità rispetto alle prescrizioni contenute nel disciplinare di gara.

Il seggio di gara, alle ore **10:00**, procede all'esame della documentazione contenuta nelle suddette Buste A, per ciascun concorrente, in ordine cronologico di registrazione sul portale telematico di E-procurement della SUA-RB.

5. Manutenzione ed Assistenza Computers S.r.l. (02760840641)

Il concorrente partecipa ai lotti di gara n. 1, n. 2 e n. 3, in qualità di operatore economico singolo.

Il concorrente dichiara:

- di avere la sede legale in Manocalzati (AV),
- di essere una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media,
- di essere iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Avellino nr. Iscrizione 02760840641 del 07/03/2013, REA: AV-181366,
- un fatturato globale medio annuo per il triennio 2019-2021 pari a € 5.302.162,33,
- di avere eseguito nell'ultimo triennio prestazioni attinenti ai CPV indicati in gara, per un importo complessivo pari a: € 786.880,50,
- di essere in possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni alla norma ISO/IEC 27001,
- di essere in possesso di valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015,
- di voler subappaltare, nei limiti di legge, i seguenti servizi:
 - Servizi di assistenza on-site (Lotto 1 – Lotto 2 e Lotto 3)
 - Servizio di accompagnamento alla ISO 27001 (Lotto 1 e Lotto 3)}

La documentazione amministrativa presente nella busta telematica "A" è conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara e, pertanto, il seggio di gara propone l'**AMMISSIONE** del concorrente alle successive fasi di gara.

6. Gesan S.r.l. (06693080639)

Il concorrente partecipa ai lotti di gara n. 1, n. 2 e n. 3, in qualità di operatore economico singolo.

Il concorrente dichiara:

- di avere la sede legale in San Nicola la Strada (CE),
- di essere una media impresa,
- di essere iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Caserta al numero 06693080639,
- un fatturato globale medio annuo per il triennio 2019-2021 pari a € 3.982.376,00,
- di avere eseguito nell'ultimo triennio prestazioni attinenti ai CPV indicati in gara, per un importo complessivo pari a: € 2.195.810,72,
- di essere in possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni alla norma ISO/IEC 27001,
- di essere in possesso di valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015,



- di voler subappaltare, con le modalità nei limiti e alle condizioni dell'art. 105 del D.lgs n. 50/2016, quota parte dei servizi di seguito indicati:
 - Servizi di helpdesk
 - Servizi di Assistenza specialistica
 - Servizi di Assistenza on-demand
 - Servizi di Manutenzione dei Sistemi Informatici

La documentazione amministrativa presente nella busta telematica "A" è conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara

Il concorrente, dopo avere dichiarato, nel D.G.U.E. presentato, di non avere violato, per quanto di sua conoscenza, gli obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, di cui all'articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice, dichiara di essere risultata destinataria di una sanzione in materia di sicurezza e prevenzione in ambienti di lavoro, di importo pari a € 1.843,00 (milleottocentoquarantatré/00), in seguito al verbale di accertamento n. 205/209 del 07/01/2020.

Il seggio di gara verifica, attraverso la consultazione del FVOE, che tale circostanza non risulta segnalata nelle annotazioni iscritte sul Casellario informatico delle imprese tenuto da ANAC.

Il D.Lgs. 81/2008 prevede una serie di sanzioni, proporzionate alla gravità delle violazioni, che vanno dall'ammenda alla sanzione amministrativa, all'arresto del responsabile fino alla sospensione dell'attività (art. 14) in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro come elencate all'Allegato I del medesimo decreto legislativo.

La violazione, essendo punita con la sola sanzione, per di più di importo modesto, non può essere qualificata come particolarmente grave in quanto non compresa nelle fattispecie di cui al citato Allegato I.

Pertanto, il Seggio di gara rileva che la circostanza segnalata dalla mandante non è assimilabile ai presupposti di cui all'art. 80, comma 5, lettera a) del Codice dei contratti pubblici e, pertanto, non configura la causa di esclusione di cui al richiamato comma anche in considerazione dell'importo della sanzione amministrativa comminata.

Il concorrente, dopo avere dichiarato, nel D.G.U.E. presentato, di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice, dichiara che nei suoi confronti è stata disposta, con provvedimento del 16/06/2017, la revoca dell'aggiudicazione della gara (CIG 5518193CE8) per la fornitura di un sistema informatico per la gestione dell'accettazione e del laboratorio del centro screening delle malattie metaboliche - importo a base di gara € 100.000,00.

Il suddetto provvedimento, nonché il contestuale provvedimento di segnalazione all'ANAC, è stato dichiarato illegittimo con Sentenza del Tribunale di Napoli.

In linea generale, le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto possono assumere rilevanza quale cause di esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c-ter) del



Codice, qualora siano sintomatiche di persistenti carenze professionali, ai sensi del paragrafo 2.2.1 delle Linee guida ANAC n. 6⁽¹⁾.

Il seggio di gara verifica, attraverso la consultazione del FVOE, che sul Casellario informatico delle imprese tenuto da ANAC risulta iscritta, in data 25/12/2019, una annotazione relativa alla delibera n. 256 del 16.6.2017 con la quale la Stazione Appaltante "Azienda Ospedaliera Santobono-Pausilipon" ha disposto la revoca nei confronti dell'operatore economico GESAN S.r.l., dell'affidamento della fornitura di un sistema informatico per la gestione dell'accettazione e del laboratorio del Centro screening delle Malattie Metaboliche dell'ospedale S.S. Annunziata di Napoli" CIC: 5518193CE8, in quanto il sistema informatico fornito non è risultato interfacciabile con le apparecchiature già in uso presso la Stazione appaltante.

La stessa annotazione segnala l'esistenza di un ricorso amministrativo innanzi al T.A.R. Campania e di un ricorso presso il Tribunale Civile di Napoli, ad oggi pendente.

Il seggio di gara acquisisce la Sentenza n. 01395/2018 REG.PROV.COLL. con la quale del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione Quinta, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da GESAN S.r.l. contro l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "Santobono Pausilipon", per l'annullamento della segnalata deliberazione n. 256 del 16/06/2017, in parte lo ha dichiarato inammissibile ed in parte lo ha respinto, nei termini precisati in motivazione.

Dalla lettura della Sentenza emerge che GESAN S.r.l. ha contestato la deliberazione del direttore generale n. 256 del 16 giugno 2017, con cui l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "Santobono - Pausilipon" ha disposto la "revoca" della precedente aggiudicazione in suo favore, con incameramento della cauzione provvisoria e segnalazione all'ANAC, sostanzialmente sostenendo che l'incompleta esecuzione della prestazione (impossibilità di inserimento dei dati in modalità "automatica" e "bidirezionale") non fosse ad essa imputabile, bensì alla stessa stazione appaltante ed al software/macchinario diagnostico già presente, fornito da altro operatore economico (aggiudicatario nel 2013 di altra gara) e coperto da brevetto/privativa industriale.

Il Tribunale adito, nella parte in cui ha dichiarato il ricorso inammissibile, ha riconosciuto che le controversie concernenti sia la risoluzione del rapporto contrattuale per impossibilità della prestazione per causa imputabile all'appaltatore piuttosto che per inadempimento sia l'escussione della cauzione definitiva o della polizza fideiussoria, rilasciate a garanzia dell'adempimento di obblighi assunti dal partecipante ad una gara di appalto, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.

Nella sentenza, inoltre, il Collegio ha disposto la riassunzione del giudizio davanti all'A.G.O. entro il termine perentorio di tre mesi, decorrente dal passaggio in giudicato della medesima sentenza; tale giudizio, secondo quanto riportato dal casellario informatico delle imprese tenuto da ANAC, risulta a tutt'oggi pendente.

Secondo il paragrafo 2.2.1.1 delle Linee guida ANAC n. 6, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente, occorre valutare i comportamenti gravi e significativi riscontrati nell'esecuzione di

¹ Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice", approvate dal Consiglio dell'Autorità, da ultimo, con deliberazione n. 1008 dell'11 ottobre 2017.



precedenti contratti, anche stipulati con altre amministrazioni, che abbiano comportato, alternativamente o cumulativamente:

- a) la risoluzione anticipata non contestata in giudizio, ovvero confermata con provvedimento esecutivo all'esito di un giudizio;
- b) la condanna al risarcimento del danno, sanzioni o penali derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale.

Nel caso di specie non ricorre nessuna delle fattispecie sopra riportate, in quanto sia la risoluzione contrattuale disposta con la deliberazione n. 256 del 16/06/2017 sia la sanzione dell'incameramento della cauzione sono state contestate in un giudizio, tuttora pendente, davanti al giudice ordinario.

Per le motivazioni sopra esposte, il Seggio di gara rileva che la circostanza segnalata non è assimilabile ai presupposti di cui all'art. 80, comma 5, lettera c-ter) del Codice dei contratti pubblici e, pertanto, non configura la causa di esclusione di cui al richiamato comma.

Il seggio di gara propone l'**AMMISSIONE** del concorrente alle successive fasi di gara.

Alle ore **12:30** il Presidente del seggio di gara dichiara conclusa la seduta pubblica e rimanda ad altra riunione, in seduta riservata, le valutazioni in ordine alla regolarità e completezza della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti non esaminati nella seduta odierna.

Seduta riservata del seggio di gara del 28 marzo 2023

L'anno duemila ventitré, il giorno ventotto del mese di marzo, presso la sede della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata, in Via V. Verrastro a Potenza, si è riunito, in seduta pubblica, il seggio di gara costituito con nota del Direttore Generale della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) prot. n. 0053963/20BD del 08/03/2023 come di seguito individuato:

Giuseppe BIANCHINI	Presidente – Responsabile del Procedimento
Maria Teresa MAZZITELLI	Componente
Rocco ONORATI	Componente

La riunione odierna è finalizzata al proseguimento del riscontro della documentazione amministrativa (Busta A) contenuta nelle offerte telematiche inoltrate dai concorrenti, come acquisita nel corso della seduta pubblica del 08/03/2023 e non esaminati nel corso delle sedute riservate del 15/03/2023 e 21/03/2023, al fine di verificarne la conformità rispetto alle prescrizioni contenute nel disciplinare di gara.

Il seggio di gara, alle ore **10:30**, procede all'esame della documentazione contenuta nelle suddette Buste A, per ciascun concorrente, in ordine cronologico di registrazione sul portale telematico di E-procurement della SUA-RB.

7. Vodafone Italia S.p.a. (93026890017)

Il concorrente partecipa al lotto di gara n. 2, in qualità di operatore economico singolo.



Il concorrente dichiara:

- di avere la sede legale in Ivrea (TO),
- di essere iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Torino –Sezione Ordinaria, numero di iscrizione: 93026890017, REA: 974956,
- un fatturato globale medio annuo per il triennio 2019-2021 pari a € 5.592.276.595,00,
- di avere eseguito nell'ultimo triennio prestazioni attinenti ai CPV indicati in gara, per un importo complessivo pari a: € 355.259,26,
- di essere in possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni alla norma ISO/IEC 27001,
- di essere in possesso di valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015,
- di voler subappaltare le Attività di Gestione e Manutenzione entro i limiti previsti dalla legge.

La documentazione amministrativa presente nella busta telematica "A" è conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara.

Il concorrente, dopo avere dichiarato, nel D.G.U.E. presentato, di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice, dichiara che nei suoi confronti sono stati emessi i seguenti provvedimenti da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM):

- A. Provvedimento n. 17131 del 03/08/2007 di accoglimento degli impegni a conclusione del procedimento per abuso di posizione dominante "A357 TELE2/TIM-VODAFONE-WIND". Tale procedimento si è concluso con l'impegno di Vodafone Omnitel N.V. a porre in atto le misure ritenute adeguate a sanare i profili anticoncorrenziali;
- B. Provvedimento n. 26901 del 13/12/2017 con il quale è stata irrogata a Vodafone Italia S.p.a. una sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 5.843.814,00, nell'ambito del procedimento "A500A - VODAFONE-SMS INFORMATIVI AZIENDALI" per *abuso di posizione dominante contrario all'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), finalizzato ad ostacolare l'esplicitarsi di una effettiva concorrenza infrastrutturale per l'offerta dei servizi di invio massivo di SMS;*
- C. Provvedimento n. 28102 del 28/01/2020 con il quale è stata irrogata a Vodafone Italia S.p.a. la sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 59.970.351,25, nell'ambito del procedimento "I820 - FATTURAZIONE MENSILE CON RIMODULAZIONE TARIFFARIA" per aver posto in essere, insieme ad altri, *un'intesa segreta, unica, complessa e continuata, restrittiva della concorrenza, in violazione dell'articolo 101 del TFUE, finalizzata a mantenere il livello dei prezzi esistente e a ostacolare e la mobilità delle rispettive basi clienti, impedendo il corretto svolgersi delle dinamiche concorrenziali tra operatori nei mercati dei servizi di telefonia fissa e dei servizi di telefonia mobile;*

Il seggio di gara preliminarmente verifica, attraverso la consultazione del FVOE, che a carico del concorrente non risultano annotazioni riservate nel Casellario informatico delle imprese tenuto da ANAC.

In linea generale, i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sono astrattamente idonei a rendere dubbia l'integrità del concorrente, intesa come moralità professionale, o la sua affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale e, quindi, potenzialmente rilevanti quali cause di esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice



(gravi illeciti professionali), qualora riguardino illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare, ai sensi dei paragrafi 2.1 e 2.2.3.1 delle richiamate Linee guida ANAC n. 6.

Il seggio di gara, acquisiti d'Ufficio i provvedimenti dell'AGCM sopra specificati, riscontrato che gli stessi non riguardano illeciti aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e sono stati posti in essere in un mercato diverso da quello oggetto del contratto da affidare, considerato anche che il provvedimento di cui al precedente sub. A) risale ad oltre 15 anni prima della pubblicazione del bando di gara per il presente appalto, rileva che i richiamati provvedimenti dell'AGCM non assumono rilevanza ai fini della causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lettera c) del Codice dei contratti pubblici a carico del concorrente.

Il concorrente, dopo avere dichiarato, nel D.G.U.E. presentato, di avere soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (Art. 80 comma 4 del Codice), allega una *Certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria*, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Piemonte – Ufficio Grandi Contribuenti, da cui risultano, alla data del 14/09/2022, carichi pendenti definitivamente accertati e carichi pendenti non definitivamente accertati.

Il seggio di gara procede all'esame delle circostanze indicate nella richiamata certificazione, al fine di verificare la loro rilevanza in ordine al possesso, in capo al concorrente, dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di gara di cui all'art. 80 comma 4 del Codice dei contratti pubblici.

Dalla richiamata certificazione risultano:

1. **Carichi pendenti definitivamente accertati:** Trattasi di n. 13 cartelle di pagamento per le quali è inutilmente decorso il termine per l'impugnazione, oppure è passata in giudicato una pronuncia giurisdizionale sfavorevole per il concorrente. Il debito residuo complessivo per le suddette 13 cartelle ammonta a **€ 3.198,20**.
2. **Carichi pendenti non definitivamente accertati:** Trattasi di:
 - a. n. 80 cartelle di pagamento non notificate,
 - b. n. 57 partite di ruolo non notificate,
 - c. n. 46 cartelle di pagamento notificate per un debito residuo complessivamente pari a **€ 24.959,68**,
 - d. ricorso avverso una cartella di pagamento, con contenzioso di II grado pendente, per un importo contestato di **€ 642,00**,
 - e. ricorso avverso un avviso di accertamento, con contenzioso in Cassazione pendente, per un importo contestato di **€ 38.092.230,00**,
 - f. ricorso avverso un avviso di accertamento, con contenzioso in Cassazione pendente, per un importo contestato di **€ 2.054.431,00**.

Relativamente alle circostanze di cui al precedente sub.1, il seggio di gara rileva che le suddette violazioni non rientrano nel novero delle violazioni gravi, in quanto, ai sensi del comma 4 dell'art. 80 del Codice dei contratti pubblici, le violazioni si considerano gravi quando comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del d.P.R. 29/09/1973, n. 602. Il debito residuo complessivo per le suddette violazioni, pari a **€ 3.198,20**, è



inferiore a tale importo che, a far data dal 01/03/2018, è stabilito in € 5.000,00 dall'art. 1, comma 986, della L. 27/12/2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018).

Riguardo ai carichi pendenti di cui al precedente **sub.2** occorre ricordare che il ripetuto art. 80, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, prevede che *un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse. Costituiscono gravi violazioni **non definitivamente accertate** in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate.*

La richiamata disposizione, quindi, prevede che le violazioni non definitivamente accertate possano dar luogo a esclusione nel caso in cui risultino gravi, ma nessun automatismo espulsivo può discendere dall'esistenza di suddette irregolarità, proprio in quanto non definitivamente accertate; trattasi infatti di cause di esclusione eventuali, rimesse alla valutazione della stazione appaltante al ricorrere dei relativi presupposti, fra cui la "gravità" della violazione.

In tale ambito il Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze, 28 settembre 2022: *"Disposizioni in materia di possibile esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate"* – G.U. Serie Generale n. 239 del 12 ottobre 2022 – (nel seguito decreto ministeriale) adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 80, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, individua i limiti e le condizioni per l'operatività della causa di esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto degli operatori economici che hanno commesso gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale.

Ai fini del suddetto decreto ministeriale, si considera **violazione** (Art.2) l'inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse derivanti, per quanto di interesse nel caso di specie, da *notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione* (lettera a), *notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici* (lettera b) e *notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione* (lettera c)).

Le suddette violazioni si considerano **gravi** (Art.3) quando comportano l'inottemperanza ad un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10% del valore dell'appalto. In ogni caso, l'importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro.

Le suddette violazioni si considerano, infine, **non definitivamente accertate** (Art. 4), quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all'obbligo di pagamento e l'atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati, con esclusione dei casi in cui sia intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all'operatore economico non passata in giudicato, sino all'eventuale riforma della stessa o sino a che la violazione risulti definitivamente accertata.



In definitiva è fatto obbligo alle stazioni appaltanti di valutare *in primis* la presenza di gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale al ricorrere dei presupposti stabiliti dal decreto ministeriale; una volta accertata l'esistenza di tali violazioni, atteso che ciò non comporta alcun automatismo espulsivo, la stazione appaltante deve verificare se, in riferimento al caso concreto, tali violazioni possano configurare la causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 4 del Codice dei contratti pubblici.

Relativamente ai carichi pendenti di cui ai precedenti **sub.2.a)** e **sub.2.b)**, il seggio di gara rileva che le suddette casistiche non rientrano tra le **violazioni**, come definite dall'Art. 2 del richiamato decreto ministeriale del 28/09/2022 (*inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse derivanti dalla notifica di atti impositivi e/o cartelle di pagamento*) in quanto le suddette cartelle di pagamento non risultano notificate all'interessato come espressamente richiesto dal articolo 2 che, al comma 1, fa esplicito riferimento alla notifica degli atti impositivi elencati alle lettere a), b) e c).

A norma di tale disposizione, quindi, i carichi pendenti di cui ai precedenti **sub.2.a)** e **sub.2.b)**, **non rilevano** ai fini della causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 4 del Codice dei contratti pubblici in quanto non rientranti nella definizione di violazioni.

Relativamente ai carichi pendenti di cui ai precedenti **sub.2.c)** e **sub.2.d)**, il seggio di gara rileva che le suddette casistiche non rientrano tra le **violazioni gravi**, come definite dall'Art. 3 del richiamato decreto ministeriale del 28/09/2022 (*in ogni caso, l'importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro*) in quanto l'importo contestato complessivamente è pari a € 25.601,68, inferiore al limite stabilito dal richiamato Art. 3.

A norma di tale disposizione, quindi, i carichi pendenti di cui ai precedenti **sub.2.c)** e **sub.2.d)**, **non rilevano** ai fini della causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 4 del Codice dei contratti pubblici in quanto non rientranti nella definizione di violazioni.

Relativamente ai carichi pendenti di cui ai precedenti **sub.2.e)** e **sub.2.f)**, il seggio di gara rileva che le suddette casistiche non rientrano tra le **violazioni non definitivamente accertate**, come definite dall'Art. 4 del richiamato decreto ministeriale del 28/09/2022 (*esclusione dei casi in cui sia intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all'operatore economico non passata in giudicato*) in quanto il concorrente ha dichiarato che, relativamente al ricorso di cui al precedente **sub.2.e)**, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 28835/2022 del 04/10/2022, ha respinto il ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate ed ha definitivamente annullato l'avviso di accertamento contestato; relativamente al ricorso di cui al precedente **sub.2.f)**, sussistono due sentenze favorevoli al concorrente, l'ultima delle quali impugnata dall'Agenzia delle Entrate innanzi alla Corte di Cassazione, con giudizio ancora pendente.

A norma di quanto previsto dall'Art. 4 del ripetuto decreto ministeriale del 28/09/2022, quindi, il carico pendente di cui al precedente **sub.2.e)** è stato definitivamente annullato e quello di cui al **sub.2.f)**, **non rileva** ai fini della causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 4 del Codice dei contratti pubblici per la presenza di una pronuncia giurisdizionale favorevole all'operatore economico non passata in giudicato.

Per tutto quanto sopra riportato, i carichi pendenti di cui alla *Certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria*, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate –



REGIONE BASILICATA

DIREZIONE GENERALE STAZIONE UNICA APPALTANTE
UFFICIO CENTRALE DI COMMITENZA E SOGGETTO AGGREGATORE



Direzione Regionale del Piemonte – Ufficio Grandi Contribuenti non assumono rilevanza ai fini della causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 4 del Codice dei contratti pubblici a carico del concorrente.

Il seggio di gara propone l'**AMMISSIONE** del concorrente alle successive fasi di gara.

Alle ore **12:35** il Presidente del seggio di gara dichiara conclusa la seduta pubblica e rimanda ad altra riunione, in seduta riservata, le valutazioni in ordine alla regolarità e completezza della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti non esaminati nella seduta odierna.

Seduta riservata del seggio di gara del 18 aprile 2023

L'anno duemila ventitré, il giorno diciotto del mese di aprile, presso la sede della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata, in Via V. Verrastro a Potenza, si è riunito, in seduta pubblica, il seggio di gara costituito con nota del Direttore Generale della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) prot. n. 0053963/20BD del 08/03/2023 come di seguito individuato:

Giuseppe BIANCHINI	Presidente – Responsabile del Procedimento
Maria Teresa MAZZITELLI	Componente
Rocco ONORATI	Componente

La riunione odierna è finalizzata al riscontro della documentazione amministrativa (Busta A) contenuta nelle offerte telematiche inoltrate dai concorrenti, come acquisita nel corso della seduta pubblica del 08/03/2023 e non esaminati nel corso delle sedute riservate del 15/03/2023, 21/03/2023 e 28/03/2023, al fine di verificarne la conformità rispetto alle prescrizioni contenute nel disciplinare di gara.

Il seggio di gara, alle ore **15:30**, procede alla verifica della documentazione contenuta nelle suddette Buste A, per l'ultimo concorrente non ancora esaminato.

8. Fastweb S.p.a. (12878470157)

Il concorrente partecipa al lotto di gara n. 2, in qualità di operatore economico singolo.

Il concorrente dichiara:

- di avere la sede legale in Milano (MI),
- di essere iscritto presso il registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. 12878470157, REA N. 1591912,
- un fatturato globale medio annuo per il triennio 2019-2021 pari a € 2.322.847.442,67,
- di avere eseguito nell'ultimo triennio prestazioni attinenti ai CPV indicati in gara, per un importo complessivo pari a: € 3.908.309,55,
- di essere in possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni alla norma ISO/IEC 27001,
- di essere in possesso di valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015,



- di voler subappaltare quota parte della Gestione e manutenzione dell'infrastruttura informatica e quota parte del Servizio assistenza on-demand (75%).

La documentazione amministrativa presente nella busta telematica "A" è conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara.

Il concorrente, dopo avere dichiarato, nel D.G.U.E. presentato, di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice e di avere soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali di cui all'art. 80 comma 4 del Codice, dichiara:

- A. che nei suoi confronti sono stati emessi i seguenti provvedimenti da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM):
- a. Provvedimento n. 25755 del 02/12/2015 con il quale è stata irrogata a Fastweb S.p.a. una sanzione amministrativa pecuniaria di 75.000 € (settantacinquemila euro), nell'ambito del procedimento "PS9880 - FASTWEB-PROCEDURE DI TELESELLING", per violazione dell'articolo 51, commi 6 e 7, del Codice del Consumo;
 - b. Provvedimento n. 26677 del 05/07/2017 con il quale, nell'ambito del procedimento "PS10686 - FASTWEB-CONTRATTI A DISTANZA/ESECUZIONE DURANTE PERIODO DI RECESSO" sono state irrogate le seguenti sanzioni:
 - i. sanzione amministrativa pecuniaria di 450.000 € (quattrocentocinquantamila euro) per violazione dell'articolo 49, comma 1, lettera l), del Codice del Consumo,
 - ii. sanzione amministrativa pecuniaria di 700.000 € (settecentomila euro) per violazione degli artt. 50, comma 3, e 51, comma 8, del Codice del Consumo,
 - iii. sanzione amministrativa pecuniaria di 400.000 € (quattrocentomila euro) per violazione dell'articolo 57, commi 3 e 4, lettera a), del Codice del Consumo,
 - iv. sanzione amministrativa pecuniaria di 450.000 € (quattrocentocinquantamila euro) per violazione degli artt. 49, comma 1, lettera h), 54, commi 1, 2 e 3, nonché 55, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo;
 - c. Provvedimento n. 27118 del 11/04/2018 con il quale, nell'ambito del procedimento "PS11003 - FASTWEB-OFFERTA FIBRA", è stata irrogata a Fastweb S.p.a. una sanzione amministrativa pecuniaria di 4.400.000 € (quattromilioniquattrocentomila euro), per una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21 e 22, del Codice del Consumo;
 - d. Provvedimento n. 27645 del 10/04/2019 con il quale, nell'ambito del procedimento "PV5 - FASTWEB-DISCRIMINAZIONE IBAN ESTERI", è stata irrogata a Fastweb S.p.a. una sanzione amministrativa pecuniaria di 600.000 € (seicentomila euro), per violazione dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 260/2012,
 - e. Provvedimento n. 28102 del 28/01/2020 con il quale, nell'ambito del procedimento "I820 - FATTURAZIONE MENSILE CON RIMODULAZIONE TARIFFARIA", è stata irrogata a Fastweb S.p.a. la sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 14.756.250,00 (quattordicimilionisettescentocinquanta-

- seimiladuecentocinquanta euro), per aver partecipato a un'intesa segreta restrittiva della concorrenza, in violazione dell'articolo 101 del TFUE;
- B. che, in data 29/10/2019, Aeroporti di Puglia ha comunicato la risoluzione per inadempimento del contratto per la progettazione, realizzazione, manutenzione, la redazione dei contenuti e le azioni di comunicazione degli Applicativi Web Istituzionali e personalizzati di Aeroporti di Puglia S.p.a. (CIG: 5758234504), nei confronti del RTI costituito CONSIS Soc. Cons. a r.l. (mandataria) e Fastweb S.p.a. (mandante);
- C. che in data 14/11/2019 è stata iscritta dall'ANAC - nell'area B del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - l'annotazione che la Segreteria del TAR Sicilia, in qualità di amministrazione appaltante nell'ambito della Convenzione Consip "Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro" - SGM (ordinativo di fornitura n. 4140071), ha applicato a Fastweb una penale del valore di € 538,00, per il mancato rispetto dei termini per l'invio del Piano di Esecuzione dei servizi propedeutico all'ordinativo di fornitura e che, nell'ambito della Convenzione Consip "Sistemi di videosorveglianza e servizi connessi" - VDS (ordinativo di fornitura n. 4072118), la stessa stazione appaltante ha applicato una penale del valore di € 4.817,60, per il mancato rispetto dei termini per l'invio del Progetto Esecutivo propedeutico all'ordinativo di fornitura. L'anzidetta annotazione, con riferimento ad entrambe le penali, è stata annullata con sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. I, 25/02/2021, n. 2318 (R.G. 1502/2019) e, per effetto di tale sentenza, tale annotazione non compare più sul Casellario ANAC.
- D. che in data 15/07/2020 è stata iscritta dall'ANAC - nell'area B del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - l'annotazione che l'A.O. Ospedali Riuniti Umberto I di Ancona ("AO Ancona"), in qualità di amministrazione appaltante nell'ambito dell'Accordo Quadro Consip per Servizi di Connettività SPC 2, ha applicato a Fastweb penali del valore di € 18.692,14 per ritardi nell'attivazione dei servizi applicate. L'anzidetta annotazione è stata annullata con sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. I, 25.02.2021, n. 2319 (R.G. 7263/2020) e, per effetto di tale sentenza, tale annotazione non compare più sul Casellario ANAC.
- E. che in data 24/9/2020 l'ANAC ha avviato nei confronti di Fastweb il procedimento finalizzato all'annotazione nel Casellario Informatico ai sensi dell'art. 213 comma 10 D.Lgs. 50/2016, di penali del valore di € 1.358,20 per pretesi ritardi nel ripristino dell'efficienza della linea telefonica applicate da Guardia di Finanza - Reparto Logistico Amministrativo Regione Marche (di seguito "GdF") in qualità di amministrazione appaltante nell'ambito dell'ordine di acquisto n. 4877023 del 03/04/2019 relativo alla Convenzione Consip per la fornitura di servizi di telefonia fissa in favore di Pubbliche Amministrazioni (TF5) avente un massimale pari a € 925.000.000,00. ANAC, non avendo ritenuto sussistenti i presupposti dell'utilità dell'annotazione, alla luce del fatto che la penale applicata risulta inferiore al 1% dell'importo contrattuale complessivo di riferimento e avendo Fastweb comprovato la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1218 c.c. non rilevando, pertanto, l'imputabilità del ritardo oggetto di contestazione, nella seduta del 16 marzo 2021 ha disposto l'archiviazione del procedimento e la conseguente non iscrizione della penale nel Casellario Informatico.
- F. che in data 28/01/2022 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato a Fastweb la risoluzione del contratto, del valore di € 70.000,00, stipulato a seguito di procedura negoziata tramite MEPA, per l'acquisizione, del servizio di noleggio di collegamenti ad

uso fonia, analogici e digitali, di tipo permanente ed esclusivo, bidirezionali e trasparenti ai protocolli utilizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. La risoluzione è stata disposta per l'asserito mancato avvio delle attività entro il termine del 31/01/2022, che l'Amministrazione ha considerato essenziale.

Il concorrente dichiara di ritenere illegittima la risoluzione e, pertanto, ha instaurato un contenzioso (14/03/2022) avanti al Tribunale Ordinario di Roma, Sezioni Civili, per la tutela delle proprie ragioni, a cui è stato assegnato il numero di Ruolo Generale 19845/2022.

- G. che nell'aprile 2021, Fastweb S.p.a. ha sottoscritto con Infrastrutture e Telecomunicazioni per l'Italia S.p.a. ("Infratel") Accordi Quadro per quattro diversi lotti aventi ad oggetto la "fornitura di servizi di connettività Internet a banda ultralarga presso sedi scolastiche sul territorio italiano, compresa la fornitura della rete di accesso e di servizi di gestione e manutenzione".

I lotti in parola hanno i seguenti valori:

- (i) Lotto n. 1 pari ad € 31.262.332,00;
- (ii) Lotto n. 3 pari ad € 37.530.792,00;
- (iii) Lotto n. 4 pari ad € 33.046.294,00;
- (iv) Lotto n. 5 pari ad € 46.759.598,00

In data 30/06/2022 e 05/07/2022 Infratel ha comunicato a Fastweb l'applicazione di penali contrattuali per i lotti n. 3 e n. 5, rispettivamente per un importo totale di € 1.301.500,00 e di € 2.271.500,00 per ritardi/mancata attivazione delle sedi scolastiche nei termini contrattuali.

A tale proposito il concorrente dichiara che il ritardo nell'esecuzione è stato causato da una serie di circostanze non dipendenti dalla propria volontà e di essere in procinto di ricorrere all'Autorità Giudiziaria per far accertare le proprie ragioni, nonché l'infondatezza ed illegittimità delle penali applicate da Infratel.

- H. che in data 16/09/2022 il Ministero dell'Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha comunicato a Fastweb l'applicazione della penale pari ad € 32.812,99 con riferimento al ritardo nella gestione di disservizi nell'ambito del contratto avente ad oggetto "Fornitura dei servizi di supporto specialistico continuativo ed a richiesta con presidio on-site, manutenzione hardware e software di base preventiva, correttiva ed evolutiva, reperibilità ed interventi fuori orario, necessari al corretto funzionamento del sistema APFIS, in esercizio presso gli Uffici della Polizia Scientifica (Roma) e le 14 (quattordici) sedi dei Gabinetti Regionali e Interregionali di Polizia Scientifica, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi" sottoscritto in data 29 dicembre 2020 dell'importo complessivo di € 2.566.144,22 IVA esclusa. Il concorrente precisa che il Ministero dell'Interno ha applicato la penale ma non ha risolto il contratto non avendo ritenuto grave l'inadempimento contestato che ha avuto una incidenza marginale sulla regolare esecuzione del contratto.
- I. che in data 02/02/2023 la Direzione Intendenza Marina Militare ha comunicato a Fastweb l'applicazione della penale pari ad € 23.200,00 con riferimento al ritardo nel rilascio dei circuiti sulle sedi di Sabaudia e Castellana nell'ambito del contratto avente ad oggetto la "Realizzazione sbracci RIFON MM" sottoscritto il 24 settembre 2020 dell'importo complessivo di € 232.000,00 IVA esente ex art. 72 D.P.R. 633/72. Il concorrente ha precisato che, come da controdeduzioni inviate alla Direzione Intendenza Marina Militare in data 02/12/2022, il ritardo nell'attivazione dei circuiti è



stato conseguenza di problematiche riscontrate rispettivamente con il Comune di Sabaudia per il rilascio dell'autorizzazione allo scavo e con Enel per l'utilizzo della sua infrastruttura; nella propria comunicazione di applicazione della penale la Direzione Intendenza Marina Militare prende atto di tali difficoltà evidenziando la mancanza di una istanza di sospensione/proroga motivata dalle suddette difficoltà.

Il seggio di gara, preliminarmente, verifica, attraverso la consultazione del FVOE, che:

- a carico del concorrente non risultano annotazioni riservate nel Casellario informatico delle imprese tenuto da ANAC,
- la posizione del concorrente risulta **regolare** rispetto ai debiti definitivamente accertati, giusta certificazione di regolarità fiscale, ai sensi della deliberazione ANAC n. 464/2022.

Riguardo alle circostanze di cui al precedente **sub. A)**, in linea generale i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sono astrattamente idonei a rendere dubbia l'integrità del concorrente, intesa come moralità professionale, o la sua affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale e, quindi, potenzialmente rilevanti quali cause di esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice (gravi illeciti professionali), qualora riguardino illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare, ai sensi dei paragrafi 2.1 e 2.2.3.1 delle richiamate Linee guida ANAC n. 6.

Il seggio di gara, acquisiti d'Ufficio i provvedimenti dell'AGCM di cui al precedente sub. A), riscontrato che gli stessi non riguardano illeciti aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e sono stati attuati in un mercato diverso da quello oggetto del contratto da affidare, considerato anche il tempo trascorso tra i provvedimenti di cui ai precedenti sub. A), lettere a), b), c) e d) e la data di pubblicazione del bando di gara per il presente appalto, rileva che i richiamati provvedimenti dell'AGCM non assumono rilevanza ai fini della causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lettera c) del Codice dei contratti pubblici a carico del concorrente.

Riguardo alle circostanze di cui ai precedenti **sub. B)** e **sub. C)** il seggio di gara osserva che i fatti segnalati risalgono ad oltre tre anni prima della pubblicazione del bando di gara per la presente procedura e, pertanto, in ossequio al generale principio di proporzionalità, vista anche la previsione di cui all'art. 57, par. 7, della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'U.E. 2014/24/UE del 26 febbraio 2014, il quale stabilisce che nei casi di cui al paragrafo 4 del medesimo articolo (paragrafo, quest'ultimo, che – alla lett. c) – contempla la causa di esclusione dell'operatore economico che si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali) il periodo di esclusione non supera tre anni dalla data del fatto in questione, pertanto le suddette circostanze non rilevano quale causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice.

Riguardo alla circostanza di cui al precedente **sub. D)** il seggio di gara acquisisce la Sentenza n. 02319/2021 REG.PROV.COLL. con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione Prima, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da Fastweb S.p.a. contro l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ha annullato il provvedimento prot. 53776 del 15/07/2020, con cui ANAC ha disposto a carico di Fastweb S.p.a. l'annotazione nel casellario informatico della segnalata penale contrattuale.

Dalla lettura della suddetta Sentenza si evince, inoltre, che la penale di cui trattasi è stata comminata nell'ambito di un accordo quadro Consip della durata di sette anni avente un massimale di



€ 1.440.000.000,00, in attuazione del quale sarebbero stati attivati contratti attuativi per un valore complessivo pari a € 747.800.178,00.

Il seggio di gara rileva che i ritardi nell'attivazione del servizio non sono stati ritenuti particolarmente gravi dalla stazione appaltante che ha comminato la penale, atteso che gli stessi non hanno portato alla risoluzione del contratto bensì alla sola applicazione di un penale il cui valore ammonta ad una aliquota infinitesima sia rispetto al massimale dell'accordo quadro (0,0013%) che rispetto al valore dei contratti attuativi attivati (0,0025%). Pertanto, la circostanza di cui al precedente **sub. D)** non rileva quale causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-ter), del Codice dei contratti pubblici.

Riguardo alla circostanza di cui al precedente **sub. E)** il seggio di gara, alla luce di quanto già evidenziato nella disamina del caso di cui al precedente sub. D) circa l'irrilevanza del valore della penale rispetto al massimale dell'accordo quadro (0,00015%), considerando che ANAC, non rilevando l'imputabilità del ritardo oggetto di contestazione, non ha proceduto all'iscrizione della suddetta penale nel Casellario informatico delle imprese, rileva che i ritardi nel ripristino dell'efficienza della linea telefonica contestati al concorrente non rilevano quale causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-ter), del Codice dei contratti pubblici.

Il seggio di gara rileva che la circostanza di cui al precedente **sub. F)** non rientra tra i comportamenti gravi e significativi riscontrati nell'esecuzione di precedenti contratti tipizzati dal paragrafo 2.2.1 delle Linee guida ANAC n.6, in quanto la risoluzione contrattuale risulta, allo stato attuale, contestata in giudizio nell'ambito della giustizia civile.

Riguardo alle circostanze di cui ai precedenti **sub. G)**, **sub. H)** e **sub. I)**, il seggio di gara rileva che le stesse rientrano nelle fattispecie di cui al paragrafo 2.2.1, lettera b) delle Linee guida ANAC n.6 e pertanto, pur non determinando di per sé l'esclusione ai sensi dell'art. 80 comma 5 del Codice, possono astrattamente rientrare tra i comportamenti capaci di incidere in negativo sull'integrità o sull'affidabilità del concorrente; di conseguenza la Stazione appaltante deve valutarne la gravità e rilevanza.

I comportamenti segnalati non sono particolarmente significativi, in quanto non hanno comportato né la risoluzione dei contratti né tantomeno richieste di risarcimento del danno, bensì hanno causato solo l'applicazione di penali a carico del concorrente.

Gli importi delle penali, pur essendo superiori all'1% dell'importo del contratto (limite stabilito dalle Linee guida ANAC n.6 oltre il quale vige l'obbligo di comunicazione all'Autorità da parte delle stazioni appaltanti ai fini dell'iscrizione nel Casellario informatico di cui all'art. 213 comma 10 del Codice dei contratti pubblici), ammontano, al massimo, a qualche punto percentuale rispetto all'importo complessivo dei contratti e, pertanto, non offrono abbastanza elementi per considerare quali errori particolarmente gravi nell'esercizio dell'attività professionale gli inadempimenti che le hanno causate.

Le penali di cui trattasi, oltre ad essere di modesta rilevanza, appaiono perlopiù riferite ad episodi fisiologici nella complessiva economia ed esecuzione di un appalto piuttosto che a inequivocabili sintomi di gravi carenze nell'esercizio dell'attività professionale.

Il Seggio di gara, dopo attenta ed approfondita disamina ed alla luce delle considerazioni sopra indicate, ritiene che le circostanze segnalate dal concorrente non presentano i necessari caratteri di



rilevanza tali da poterle annoverare tra i gravi illeciti professionali o tra le significative e persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto.

Pertanto, anche nel rispetto del principio di proporzionalità per cui irregolarità non gravi possono comportare l'esclusione di un operatore economico solo nei casi in cui ne compromettano in maniera certa la moralità professionale e l'affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale, nello svolgimento dell'attività oggetto di appalto, il Seggio di gara ritiene insussistenti le cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 5 lettera c) e c-ter) del Codice dei contratti pubblici a carico del concorrente Fastweb S.p.a. e ne propone l'**AMMISSIONE** alle successive fasi di gara.

Le risultanze della valutazione della documentazione contenuta all'interno della busta telematica A – *Documentazione amministrativa* sono riepilogate nella seguente tabella:

ID	CONCORRENTE	ESITO		
		LOTTO 1	LOTTO 2	LOTTO 3
		9594005761	9594016077	9594029B2E
OE1	Intema S.r.l.			AMMESSO
OE2	A.& S. Informatica S.r.l.	AMMESSO	AMMESSO	
OE3	RTI Publisys S.p.a. - GPI S.p.a.	AMMESSO		
OE4	RTI GPI S.p.a. - Publisys S.p.a.		AMMESSO	
OE5	Manutenzione ed Assistenza Computers S.r.l.	AMMESSO	AMMESSO	AMMESSO
OE6	Gesan S.r.l.	AMMESSO	AMMESSO	AMMESSO
OE7	Vodafone Italia S.p.a.		AMMESSO	
OE8	Fastweb S.p.a.		AMMESSO	

Alle ore **17:10** il Responsabile del procedimento, non essendoci ulteriori questioni da affrontare, dichiara conclusa la seduta.

Della riunione viene redatto il presente verbale che, letto, condiviso e confermato, viene sottoscritto dai componenti del seggio di gara.

Giuseppe BIANCHINI (*Presidente*)

Maria Teresa MAZZITELLI (*Componente*)

Rocco ONORATI (*Componente*)